



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO E SUINO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE E PRODOTTI RESIDUALI NON COSTITUENTI RIFIUTO).

“SOCIETÀ AGRICOLA PORCELLINO D'ORO DI CASCONI LUIGI & C.” – COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR).

1. L'avvio in esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di acque pubbliche da acque sotterranee ad uso servizi igienici e antincendio dell'impianto, rilasciata dal Genio Civile di Verona.
2. Rispettare la prescrizione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 27 luglio 2023, ovvero:
 - a. gli interventi di scavo previsti dal progetto siano condotti con assistenza di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, con oneri a carico della società agricola.
3. Realizzare l'impianto di biometano alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. Realizzare l'impianto di rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (2.352 MWh/anno).
In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Realizzare il metanodotto di connessione alla rete nazionale conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina - letame) di cui agli accordi registrati all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Verona – ufficio territoriale di Legnago ai nn. 1025 e 1027 del 22/11/2023;
 - b. sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine suina - liquame) di cui agli accordi registrati all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Verona – ufficio territoriale di Legnago al n. 1016 del 16/11/2023 e al n. 1026 del 22/11/2023.
8. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina e suina) di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico bovino: 2.375 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. effluente zootecnico suino: 30.579 tonnellate all'anno tal quali.
9. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e biometano.
10. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere “d.” ed “e.”, comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.



- 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
11. Predisporre, prima della messa in esercizio dell'impianto, un piano di monitoraggio utile a limitare la presenza di animali infestanti ed insetti molesti. Garantire per l'intera durata di esercizio dell'impianto l'attuazione di misure volte a contrastare in particolare il proliferare di roditori, mosche e zanzare.
 12. È ammesso il ricircolo delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di progetto impermeabilizzate, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione, in un'ottica di riduzione dei consumi idrici idropotabili.
 13. Al fine di garantire la qualità delle acque di cui al punto precedente, provvedere a una costante manutenzione del dispositivo di trattamento. In ogni caso, eseguire annualmente le analisi delle acque destinate al ricircolo con riferimento alla presenza di sostanze pericolose (idrocarburi) e trasmetterle alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all'ARPA Veneto.
 14. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
 15. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia e della vasca di accumulo per le acque da riutilizzare in impianto, per evitare la crescita di piante negli stessi e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 16. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Gazzo Veronese e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 17. Effettuare, entro e non oltre dodici (12) mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 18. Adottare, nel caso di superamento dei limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
 19. Trasmettere, prima dell'avvio dell'impianto, gli esiti di un'indagine olfattometrica *ante-operam*, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2022. L'indagine dovrà essere attuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva ed invernale) in prossimità dell'impianto di produzione di biometano, con le modalità indicate nel "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, elaborato dal "Coordinamento emissioni" n. 309 del 28/06/23". Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell'impianto nel corso delle due campagne, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione, al fine di ottenere le mappe d'impatto per il confronto con i "Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3" del sopra citato Decreto. Concordare con il Dipartimento Provinciale di Verona di ARPA Veneto le date del rilievo degli odori durante le due campagne.
 20. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al competente Dipartimento Provinciale di Verona di ARPA Veneto gli esiti di un'indagine olfattometrica *post-operam*, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2022, entro e non oltre dodici (12) mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto. L'indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva ed invernale), con le modalità indicate nel "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, elaborato dal "Coordinamento emissioni" n. 309 del 28/06/23". Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell'impianto nel corso delle due campagne, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione, al fine di ottenere le mappe d'impatto per il confronto con i "Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3" del sopra citato Decreto. Concordare con il Dipartimento Provinciale di Verona di ARPA Veneto le date del rilievo degli odori durante le due campagne.
 21. Qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente o dalla gestione dell'impianto dovessero emergere molestie olfattive, la ditta dovrà proporre un "Piano di gestione degli odori", che dovrà altresì



contenere le procedure operative, le modalità di gestione dell'impianto e le eventuali tecnologie adottate messe in atto al fine di ovviare alle problematiche emerse; qualora se ne manifesti la necessità, il Piano dovrà essere integrato con monitoraggi finalizzati a verificare l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, avendo a riferimento le modalità e le tecniche di indagine indicate nel Decreto sopra citato.

22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas/biometano.
23. Relativamente al biogas inviato al cogeneratore, mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione (0,865 MW) alimentato a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima, paragrafo 3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 15%):

Parametro	Limite
Ossidi di azoto	190 mg/Nm ³
	150 mg/Nm ³ [1]
Ossidi di zolfo	60 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm ³
	190 mg/Nm ³ [1]
Carbonio organico totale COT	40 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2 mg/Nm ³
<i>[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.</i>	

27. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona).
28. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di biometano e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
31. Registrare i periodi di funzionamento della torcia di emergenza del biogas su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, indicando la tipologia del gas combusto;
32. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
33. La gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017;
34. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
35. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente



- raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
36. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- a. Presentare alla Provincia di Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
 - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - c. Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).
 - d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - e. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - f. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona.
 - g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - i. Gestire annualmente il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita” nel formato telematico reso disponibile sul portale “PIAVE”, secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
 - j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'AVEPA e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sul biometano prodotto.
38. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Gazzo Veronese e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del cogeneratore.
39. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
40. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale



comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.

41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Gazzo Veronese e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.
43. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, pari a € 750.174,55, spese tecniche e IVA incluse.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (dipvvf.COM-VR.REGISTRO UFFICIALE.U. 0023171.07-12-2023.h.08:22).

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Gazzo Veronese (VR).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.

